



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "JEAN MONNET"

ISTRUZIONE TECNICA E LICEALE

Via Santa Caterina da Siena, 3 • 22066 MARIANO COMENSE (CO)

Tel. 031747525 - 031743769 • cod. mecc. COIS00200B • C.F.: 90002390137

www.ismonnet.edu.it • mail: cois00200b@istruzione.it • PEC:

cois00200b@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

ADOTTATO IN PRIMASTESURA
DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO il 10
settembre 2025

INDICE

Parte I

VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

Titolo I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1.** *Conformità alla normativa vigente.*
- Art. 2.** *Comunità scolastica.*
- Art. 3.** *Libertà fondamentali.*
- Art. 4.** *Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.*
- Art. 5.** *Diritti.*
- Art. 6.** *Doveri.*

Titolo II ORGANI COLLEGIALI

- Art. 7.** *Organi collegiali.*
- Art. 8.** *Dirigenza.*
- Art. 9.** *Consigli - assemblee di classe.*
- Art. 10.** *Coordinatori di classe.*
- Art. 11.** *Collegio dei Docenti.*
- Art. 12.** *Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva.*
- Art. 12 a - Contratti di prestazione d'opera**
- Art. 13.** *Comitato di valutazione dei docenti.*

Art. 13 a *Comitato tecnico scientifico*

Titolo III

ASSEMBLEE DEGLI ALUNNI

Art. 14. *Diritto di assemblea.*

Art. 15. *Comitato degli studenti*

Art. 16. *Assemblee studentesche.*

Art. 17. *Funzionamento delle assemblee studentesche dell'Istituto.*

Art. 18. *Funzionamento delle assemblee studentesche di classe.*

Art. 19. *Studenti promotori di iniziative.*

Titolo IV ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 20. *Diritto di assemblea.*

Art. 21. *Comitato dei genitori.*

Art. 22. *Assemblee dei genitori.*

Parte II FUNZIONAMENTO **DELL'ISTITUTO**

Titolo I *RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA*

Art. 23. *Comunicazioni scuola-famiglie.*

Art. 24. *Diritto alla riservatezza per gli studenti maggiorenni (D. lgs. 196/2003) e Decreto 25/5/2018 .*

Titolo II *CALENDARIO, ORARIO SCOLASTICO, VIGILANZA*

Art. 25. *Comunicazioni ad inizio anno del calendario e degli orari scolastici.*

Art. 26. *Assegnazione delle aule.*

Art. 27. *Puntualità, orario di entrata ed uscita in Istituto.*

Art. 28. *Vigilanza.*

Art. 29. *Uscita dall'aula degli studenti in ora di lezione.*

Art. 30. *Studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.*

Titolo III *FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE*

Art. 31. *Frequenza alle lezioni.*

Art. 32. *Giustificazione delle assenze.*

Art. 33. *Assenze di gruppo.*

Art. 34. *Entrate ed uscite in deroga al normale orario di lezione.*

Art. 35. *Uscite anticipate.*

Art. 36. *Dimissione anticipata o ingresso posticipato delle classi.*

Art. 37. *Ritardi alla prima ora di lezione.*

Art. 38. *Ingressi oltre la seconda ora per gravi motivi.*

Art. 39. *Ingressi in ritardo durante le ore di lezione.*

Titolo IV

ATTREZZATURE CULTURALI E DIDATTICHE DIRITTO DI AFFISSIONE

Art. 40. *Aule speciali.*

Art. 41. *Affissione di manifesti all'interno dell'Istituto.*

Titolo V

USCITE DIDATTICHE. ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Art. 42. *Uscite didattiche e stage: norma di rinvio.*

Art. 43. *Attività integrati vedi Istituto.*

Titolo VI

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

Art. 44- Definizioni

ART. 44bis. *Trasparenza e tempestività della valutazione.*

Art. 44-ter. *Programmazione delle prove scritte.*

Art. 44-quater. *Accesso ai documenti di valutazione*

.

Parte III

DISCIPLINA

Titolo I

INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 45. *Normativa vigente.*

Art. 46. *Definizione di infrazione disciplinare.*

Art. 47. *Accesso all'Istituto di estranei non autorizzati.*

Art. 48. *Infrazioni commesse nel corso dell'intervallo o nei cambi d'ora.*

Art. 49. *Uscita senza autorizzazione dall'Istituto.* **Art. 50.**

Generalità sui provvedimenti disciplinari. **Art. 51.**

Sanzioni disciplinari.

Art. 51 bis. *Ulteriori competenze del Consiglio di classe in materia di valutazione del comportamento.*

Art. 51 ter. *Trasferimento ad altro Istituto e procedimento disciplinare.*

Titolo II
PERSONALE ED ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE
PROCEDURE

Art. 52. *Sanzioni irrogate dal docente.*

Art. 53. *Procedimento disciplinare.*

Art. 54. *Impugnazioni.*

Art. 55. *Organo di garanzia.*

Art. 55 bis. *Sostituzioni per incompatibilità.*

Art. 55 ter. *Competenze e deliberazioni dell'Organo di garanzia.*

Titolo III
RISARCIMENTO DEI DANNI AL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO

Art. 56. *Responsabilità in caso di danni patrimoniali.*

Parte IV
DISPOSIZIONI FINALI

Titolo I
MODIFICA E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 57. *Modifiche al Regolamento.*

Art. 58. *Diffusione del Regolamento.*

Titolo II
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 59. *Approvazione del Regolamento.*

Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE. ABROGAZIONI

Art. 60. *Abrogazioni.*

PARTE I
VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Titolo I NORME
GENERALI

Art. 1. Conformità alla normativa vigente.

Il presente Regolamento di Istituto si informa alle disposizioni attualmente vigenti in materia di istruzione, con particolare riferimento al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado*, nel seguito abbreviato D. Lgs. 297/94) e successive modifiche, al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, nel seguito abbreviato D.P.R. 249/98), al D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*, nel seguito abbreviato D.P.R. 323/98), al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*, nel seguito abbreviato D.P.R. 275/99), al D.P.C.M. 7 giugno 1995 (*Carta dei servizi della scuola*, nel seguito abbreviato D.P.C.M. 95), alle *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica* (prot.n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007), alla Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 (*Direttiva recante le linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*, nel seguito abbreviata Dir. 104/07), al D. P. R. 21 novembre 2007, n.235 (*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, nel seguito abbreviato D.P.R. 235/07), al Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 (*Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*, nel seguito abbreviato D.I. 44/2001), al D. P. R. 22 giugno 2009, n. 122 (*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*, nel seguito abbreviato D.P.R. 122/09), alla legge 107/2015 e decreti attuativi e ne recepisce le indicazioni normative.

Art. 2. Comunità scolastica.

L'Istituto Jean Monnet è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione della conoscenza e lo sviluppo della coscienza critica.

L'Istituto, comunità di ricerca e di dialogo informata ai valori democratici, fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani attraverso l'educazione alla consapevolezza, alla responsabilità e all'autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati ad una conoscenza che permetta un buon accesso alla vita lavorativa

Art. 3. Libertà fondamentali.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione, nel rispetto reciproco di tutte le componenti con l'intento di abbattere ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 4. Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.

Nel rispetto delle norme costituzionali e delle disposizioni previste dal D.Lgs. 297/94 e successive modifiche, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere la crescita dell'allievo, la formazione della sua personalità, di cui è rispettata la coscienza morale e civile.

Art. 5. Dirif.

1. I diritti della componente studentesca sono disciplinati dall'art. 2 del D.P.R.249/98 e ss.mm.ii.
2. Fatto salvo il disposto del precedente comma, si ricorda in particolare che gli studenti hanno diritto:
 - a) a ricevere una formazione culturale qualificata;
 - b) ad essere informati sulle norme che regolano l'Istituto

- c) a partecipare attivamente alla vita scolastica
- d) ad essere valutati in modo tempestivo e trasparente;
- e) a riunirsi in assemblea studentesca a livello di classe e di Istituto, nel rispetto della normativa vigente

Art. 6. Doveri.

1. I doveri della componente studentesca sono disciplinati dall'art. 3 del D.P.R.249/98e ss.mm.ii.
2. Fatto salvo il disposto del precedente comma, si ricorda in particolare che gli studenti sono tenuti:
 - a) a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni scolastici;
 - b) ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, del Corpo docente, del Personale Ata e dei compagni lo stesso rispetto, che chiedono per sè stessi e a tenere all'interno dell'Istituto un comportamento civile ed educato;
 - c) ad esercitare i loro diritti e ad adempiere ai loro doveri in modo coerente con i principi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4;
 - d) ad osservare scrupolosamente le disposizioni dettate dal presente Regolamento;
 - e) ad utilizzare correttamente macchinari e sussidi didattici e a rispettare le strutture dell'Istituto, evitando di arrecare qualsiasi danno al patrimonio della scuola;
 - f) ad usare un abbigliamento che si ispiri a criteri di semplicità, decoro e sia adatto alle diverse attività scolastiche.
3. L'inosservanza del presente articolo è sanzionata secondo il disposto della seguente ParteIII.

Titolo II ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUTO

Art. 7. Organi collegiali.

1. Gli Organi collegiali per la scuola secondaria superiore, disciplinati dal Titolo I, Capo I del D.Lgs. 297/94, sono il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva, il Comitato per la valutazione dei docenti, il Comitato tecnico scientifico ecc
2. Salvo il disposto del seguente comma, le adunanze degli Organi collegiali sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti incarica.
3. Il Comitato di valutazione dei docenti ed il Consigliodi classe, nell'esercizio della loro potestà valutativa, hanno carattere di collegio perfetto; in tale caso l'adunanza di detti Organi richiede la presenza di tutti i membri che li compongono.

Art. 8. Dirigenza.

1. Ai sensi dell'articolo 396 del D.Lgs. 297/94, nonché degli articoli 25bis e 25ter del D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59 e dell'art. 25 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, cui si rimanda per tutto quanto in questa sede non specificato, il Dirigente Scolastico assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività e dell'indirizzo politico di Istituto, di cui ne cura la gestione e ne ha la legale rappresentanza.
2. In particolare, al Dirigente Scolastico spetta:
 - a) presiedere il Collegio dei Docenti, il Comitato per la valutazione degli insegnanti, i Consigli di classe, la Giunta Esecutiva;
 - b) curare l'esecuzione delle delibere degli Organi collegiali;
 - c) procedere alla formazione delle classi e alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti;
 - d) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti alunni e docenti, tra cui in particolare il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, il rilascio dei certificati;
3. Nominare, per classe un Docente coordinatore.
4. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Dirigente si avvale di docenti da lui individuati (Docenti Collaboratori), ai quali possono essere delegati specifici compiti; in particolare, il Dirigente individua il Collaboratore Vicario, che esercita la funzione direttiva in caso di assenza o impedimento del titolare. Il Dirigente Scolastico ed i Docenti Collaboratori costituiscono lo Staff di Presidenza.

Art. 9. Consiglio e assemblea di classe.

1. Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 297/94, fanno parte del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente

Scolastico o dal Coordinatore di classe, suo delegato, i docenti della classe (inclusi eventuali docenti di sostegno), due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe. Il Consiglio di classe si riunisce, su convocazione del Dirigente Scolastico o quando la maggioranza dei suoi membri, escluso il Dirigente Scolastico, ne faccia richiesta scritta e motivata, col compito di:

- a) formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, tra cui l'adozione dei libri di testo ed iniziative di sperimentazione;
 - b) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
 - c) esercitare le competenze in materia di coordinamento didattico, di rapporti interdisciplinari e di valutazione periodica e finale, alla presenza della sola componente docente;
 - d) deliberare in ordine ad uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e stage.
2. In particolare, entro il 15 maggio di ciascun anno il Consiglio di ogni classe quinta predispone il Documento di cui all'art. 5 comma 2 del D.P.R.323/98, secondo modalità operative stabilite annualmente con circolare della Presidenza.
 3. È cura della Presidenza dare comunicazione, con congruo anticipo, della convocazione del Consiglio di classe, attraverso avviso circolare alle classi o avvisi all'Albo dell'Istituto.
 4. Al Consiglio di classe possono partecipare, con diritto di parola, anche studenti e genitori che non sono rappresentanti eletti; in questo caso il Consiglio di classe si trasforma in assemblea di classe.

Art. 10. Coordinatore di classe.

1. Il Coordinatore di classe, designato dal Dirigente all'inizio dell'anno scolastico, presiede il Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico.
2. In particolare, il Coordinatore di classe:
 - a) prende visione dei dati sullo studente derivanti dall'anno scolastico precedente e li comunica ai docenti del Consiglio;
 - b) segue con particolare attenzione l'andamento scolastico degli alunni in difficoltà, segnalando alla Presidenza eventuali casi a rischio nelle singole classi;
 - c) tiene i rapporti con le famiglie, in particolare contatta, le famiglie degli alunni in difficoltà;
 - d) per le classi quinte, cura la redazione materiale del Documento del Consiglio di classe di cui al comma 3 del precedente articolo;
 - e) all'inizio dell'anno illustra compiutamente alle classi prime, e richiama per le classi successive, i contenuti del presente Regolamento, con particolare riferimento alle Parti II e III.

Art. 11. Collegio dei Docenti.

1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale di ruolo e non in servizio nell'Istituto
2. Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti e comunque almeno una volta al quadrimestre.
3. Il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, secondo il disposto dell'articolo 7 del D.Lgs. 297/94; in particolare il Collegio:
 - a) adegua i programmi di insegnamento e i curricula didattici alle esigenze e alle richieste del territorio nell'ambito dei Piani di studio assegnati dal Miur.
 - b) promuove iniziative di integrazione/sostegno per garantire il diritto allo studio;
 - c) adotta i libri di testo, sentiti i Consigli di classe e i Coordinatori di dipartimento;
 - d) delibera la frazione temporale in trimestre o quadrimestre
 - e) formula proposte al Dirigente Scolastico in ordine alla formazione delle classi, all'orario e alle altre attività scolastiche;
 - f) propone e adotta iniziative di sperimentazione sul piano metodologico/didattico
 - g) valuta l'andamento complessivo dell'azione didattica;
 - h) esamina i casi di scarso profitto o irregolare comportamento degli studenti;
 - i) programma i rapporti con le famiglie e gli studenti, le attività di aggiornamento e altre attività connesse con la funzione docente;
 - j) elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto ed i docenti del Comitato per la valutazione dei docenti.
4. Nella prima seduta dell'anno scolastico, o successivamente, il Collegio dei Docenti può procedere, nell'ambito dei poteri di auto-organizzazione alla costituzione di Commissioni, cui è demandato il compito di analisi ed approfondimento di specifiche problematiche; i risultati cui pervengono le Commissioni sono sottoposte al Collegio

dei Docenti per opportuna disamina ed eventuale delibera.

5. In particolare, sono costituiti i Dipartimenti disciplinari, che rappresentano *articolazioni funzionali del collegio dei docenti* (art. 10 DPR 89/10), di cui fanno parte i docenti di una stessa classe di concorso o di classi di concorso affini (ad esempio: matematica - matematica e fisica), con compiti di sostegno alla progettazione formativa e alla didattica.
6. In relazione all'attività deliberativa del Collegio dei Docenti è fatto salvo il diritto all'astensione.
7. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ossia non computando nel numero i voti nulli e gli astenuti, salvo che disposizioni speciali non prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12. Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva.

1. Sono istituiti ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 297/94, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede e ss.mm.ii.
2. Il Consiglio di Istituto è costituito dal Dirigente Scolastico, da 8 rappresentanti del personale docente, da 2 rappresentanti del personale A.T.A., da 4 rappresentanti dei genitori e da 4 rappresentanti degli studenti. Tali rappresentanti sono eletti, rispettivamente, dal Collegio dei docenti nel proprio seno, dal personale A.T.A. in servizio nell'Istituto, dai genitori e dagli studenti. Funge da Presidente uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori. Le funzioni di segretario sono affidate dal presidente ad un membro del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, un rappresentante del personale A.T.A., un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Amministrativi, che svolge la funzione di segretario della Giunta.
4. Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica tre anni; coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio, o presentino volontariamente le dimissioni dalla carica, vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste; la componente studentesca viene rinnovata annualmente. In caso di esaurimento di dette liste si procede ad elezioni suppletive.
5. Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono disciplinate dall'articolo 10 del D.Lgs. 297/94, cui si rimanda e ss.mm.ii.
6. In particolare, il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta, in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto. In particolare delibera in materia di:
 - a) adozione del Regolamento di Istituto;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
 - c) adattamento del calendario alle esigenze ambientali, acquisito il parere del Collegio dei docenti;
 - d) elaborazione dei criteri generali per la programmazione educativa, per le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, per il coordinamento dei Consigli di classe, per la formulazione dell'orario e la formazione delle classi;
 - e) promozione di contatti con altre scuole per collaborazione/scambi;
 - f) partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo e ad attività assistenziali che possono essere assunte dal Consiglio;
 - g) elaborazione dei criteri generali per la concessione delle strutture o attrezzature della scuola ad altre scuole;
 - h) valutazione dell'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto.
7. La Giunta Esecutiva predispone il programma annuale ed il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere.
8. In particolare, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto:
 - a) richiedono autorizzazione per le Assemblee studentesche di Istituto, di cui stilano l'Ordine del Giorno;
 - b) intervengono sulle decisioni del Collegio, rappresentano la componente alunni e le esigenze
9. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere soltanto gli elettori delle componenti rappresentate in Consiglio ed i membri del consiglio di circoscrizione di cui alla legge 278/76. È lasciato alla potestà regolamentare del Consiglio di Istituto di stabilire le modalità di ammissione del pubblico in relazione al titolo di elettore e alla capienza dei locali, nonché di dettare le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle sedute.

Art.12 a *ContraF di prestazione d'opera*

L'Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e d'insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa ,nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

1. Requisiti e competenze dei candidati dovranno essere attestati per iscritto tramite dettagliato curriculum, che sarà acquisito agli atti dell'Istituto. Il personale della scuola in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie sarà individuato in via prioritaria come destinatario della proposta di prestazione d'opera.
2. Il limite massimo dei compensi orari attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto è pari al compenso orario previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per attività di insegnamento (esclusa l'attività di recupero) del personale della scuola.
3. A parità di requisiti e competenze sarà preferito il contraente che avanzi un'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 13 *Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.* Per la composizione e le competenze del Comitato per la valutazione dei docenti si rinvia alla Legge 107/2015

Art. 13 a Comitato tecnico scientifico

Visto il DPR n 275/99, Visto il DPCM 25/01/2008, Visto il DPR N 88/2010 recante norme per il riordino del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli ITS visto il DPR n 80/2013, vista la legge n105 del 2017, tenuto conto delle delibere del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto per la costituzione del Comitato tecnico scientifico, acquisita la disponibilità dei membri rappresentativi, è stato decretato il nuovo comitato che ha durata biennale e svolge funzioni consultive nei processi decisionali finalizzati all'elaborazione del PTOF con funzioni di raccordo tra gli obiettivi formativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo del lavoro, della ricerca e dell'università.

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art. 14 Diritto di assemblea

Gli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli, che disciplinano tale diritto ai sensi dell'articolo 2, comma 9 del D.P.R. 249/98 e ss.mm.ii.

Art. 15. Comitato degli studenti.

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 297/94, il Comitato degli studenti è costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione della Presidenza o, previa autorizzazione del Dirigente, su richiesta dei rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d'Istituto, in orario scolastico, per la durata massima di due ore di lezione e non più di una volta al mese. Le riunioni del Comitato non possono svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana, né possono avere luogo a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.
3. Gli avvisi di convocazione, la data e l'ora, l'Ordine del Giorno, sono comunicati alle classi a cura del Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno giorni cinque.
4. Nella prima riunione, il Comitato elegge al suo interno un Presidente ed un segretario, con funzioni di verbalizzatore.
5. Il Comitato degli studenti ha potere di deliberare, con motivazione scritta, in materia di:
 - a) richieste e proposte in ordine ad attività didattico- integrative, sportive, parascolastiche ed extrascolastiche;
 - b) richieste di acquisto di materiale didattico;
 - c) richieste di convocazione di assemblee di Istituto.
6. Le deliberazioni del Comitato sono vagliate dagli Organi collegiali competenti che si esprimeranno motivatamente sulle richieste avanzate.

Art. 16. Assemblee studentesche.

1. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee possono essere di classe o di Istituto. Ogni mese è consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe, della durata massima di due ore, e di un'assemblea di Istituto, della durata massima delle ore di lezione di una giornata. Le assemblee non si possono tenere sempre nello stesso giorno della settimana. Non possono avere luogo assemblee a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.
3. Alle assemblee di Istituto, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto e in numero non superiore a quattro, possono intervenire esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti.
4. Su richiesta del Comitato degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Art. 17. Funzionamento delle assemblee studentesche d'Istituto.

1. L'assemblea di Istituto è convocata dalla Presidenza su richiesta della maggioranza del Comitato degli studenti o su richiesta del 10% degli studenti iscritti. Data e ora di convocazione, nonché l'Ordine del giorno dell'assemblea, sono comunicati alle classi dalla Presidenza con congruo anticipo.
2. L'assemblea elegge un Presidente e un segretario con compiti di verbalizzatore. Il Comitato studentesco garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
3. Ove autorizzata, la partecipazione all'assemblea è obbligatoria per tutti gli studenti; l'attività didattica è sospesa ed i docenti presenziano all'assemblea secondo il normale orario di servizio, con compiti di vigilanza e con diritto di parola.
4. La Presidenza ha potere di intervento e di scioglimento dell'assemblea nel caso di constatata l'impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

Art. 18. Funzionamento delle assemblee studentesche di classe.

1. La richiesta di svolgimento di assemblea di classe, stilata secondo il modello in Allegato è firmata dai due rappresentanti degli studenti, o da 5 studenti promotori, e controfirmata, per presa visione, dai docenti interessati alla cessione dell'ora o delle ore di lezione; la richiesta, che deve recare l'Ordine del Giorno, è inoltrata alla Presidenza con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione.
2. Gli studenti eleggono un Presidente dell'assemblea e un segretario con compiti di verbalizzatore: il verbale sarà redatto su apposito registro messo a disposizione dalla Presidenza all'inizio dell'anno scolastico, che sarà restituito in Presidenza.

Art. 19. Studenti promotori di iniziative.

La componente studentesca che promuove qualunque iniziativa in ambito scolastico è tenuta a trasmettere all'Ufficio di Presidenza l'elenco nominativo degli studenti promotori dell'iniziativa stessa.

Art. 20. Diritto di assemblea.

I genitori degli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 21. Comitato dei genitori.

1. Il Comitato dei genitori è costituito dai rappresentanti di Classe eletti in tutte le classi dell'Istituto, dai genitori eletti in Consiglio d'Istituto (ai sensi dell'art.15.2 del DL297/94) e da tutti i genitori degli studenti frequentanti l'Istituto.
2. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente ed un segretario con compiti di verbalizzatore.
3. Il Comitato ha facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea dei genitori di Istituto, secondo il disposto del seguente articolo.

Art. 22. Assemblee dei genitori.

1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto.
2. Le assemblee di classe sono convocate su richiesta dei rappresentanti dei genitori eletti in seno al Consiglio di classe o su richiesta di 5 genitori promotori: sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Presidenza, cui è comunicato l'Ordine del Giorno. Sarà cura della Presidenza informare della convocazione gli studenti della classe, che sono tenuti a darne precisa comunicazione alle famiglie, salvo il disposto del seguente articolo25.
3. L'assemblea di Istituto dei genitori è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato dei genitori o di almeno 200 genitori: sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Presidenza, cui è comunicato l'Ordine del Giorno. Sarà cura della Presidenza informare della convocazione gli studenti dell'Istituto, che sono tenuti a darne precisa comunicazione alle famiglie, salvo il disposto del seguente articolo25
4. All'assemblea di classe possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, o i docenti della classe; all'assemblea di Istituto possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, ed i docenti dell'Istituto.
5. Le assemblee ed il Comitato dei genitori hanno potere di proposta e di indicazione, che saranno valutate dai competenti Organi collegiali; le deliberazioni adottate non possono tuttavia sovrapporsi alla sfera di competenze stabilite dalla legge per i predetti Organi.

PARTE II

FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Titolo I

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

Art. 23. Comunicazioni scuola-famiglie.

1. L'Istituto individua nel rapporto di comunicazione e di collaborazione con le famiglie il presupposto per un'efficace azione educativa.
2. La comunicazione con le famiglie avviene anzitutto nell'ambito dei Consigli di Classe (articolo 9), nelle sedute aperte a tutte le componenti: genitori e studenti sono pertanto invitati a partecipare alle riunioni di tali Organi

collegiali.

3. In una delle sedute di inizio anno il Collegio dei Docenti può individuare ulteriori modalità di comunicazione scuola-famiglia: a titolo di esempio, potrà essere deliberata l'istituzione di un ricevimento generale in orario pomeridiano e/o di un'ora settimanale di ricevimento in orario antimeridiano per ciascun docente.
4. Il Collegio dei Docenti individua inoltre altre modalità di comunicazione sull'andamento scolastico degli studenti, in aggiunta alla comunicazione quadrimestrale prevista dalla normativa vigente, con l'introduzione poi del registro elettronico la comunicazione è ormai quotidiana e di facile accesso.
5. In caso di necessità, i Consigli di Classe individuano ulteriori modalità di comunicazione con le famiglie (richiesta di colloqui con il Coordinatore di Classe o con un singolo docente, lettere informative per specifiche situazioni, ecc.)
6. In considerazione dell'importanza che la scuola annette al rapporto con le famiglie, l'Istituto richiede che ogni comunicazione scritta sia controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci, anche in caso di alunni maggiorenni, salvo il disposto del seguente articolo 24.
7. Delle delibere di cui ai precedenti commi, e delle note informative dirette alle famiglie in ordine all'organizzazione e allo svolgimento della vita della comunità scolastica (a titolo d'esempio: convocazione di Consigli di classe, possibilità di scioperi del personale della scuola, attività scolastiche, parascolastiche ed extra-scolastiche) la Presidenza dà precisa e tempestiva comunicazione tramite diffusione di circolari alle classi, affissione di avvisi all'Albo e al Sito di l'Istituto.
8. Gli studenti sono tenuti ad informare le famiglie delle comunicazioni di cui al comma precedente, salvo il disposto del seguente articolo 24.
9. All'atto di iscrizione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R 235/07, è richiesta la sottoscrizione da parte di genitori e studenti del *Patto educativo di corresponsabilità*.

Art. 24. Diritto alla riservatezza per gli studenti maggiorenni (D. lgs.196/2003)

1. Gli studenti maggiorenni, nonché gli studenti che raggiungeranno la maggiore età nel corso dell'anno scolastico, entro la data prevista per l'inizio dei colloqui scuola-famiglia presentano al docente Coordinatore di classe dichiarazione in cui negano ai Docenti del Consiglio di classe la possibilità di comunicare ai genitori, o a chi ne fa le veci, ogni informazione relativa al proprio andamento scolastico. In caso di mancata comunicazione i docenti potranno comunicare qualsiasi informazione ai genitori. La scelta effettuata ha validità per l'anno scolastico in corso, ma può in ogni momento essere modificata dall'interessato, presentando al Coordinatore di classe un'ulteriore dichiarazione correttiva.
2. Il docente Coordinatore, ricevute le dichiarazioni in parola, che saranno conservate agli atti dell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto, dà tempestiva comunicazione a tutti i Docenti del Consiglio di classe dei nominativi degli studenti che non hanno autorizzato la comunicazione con le famiglie. A tali studenti sarà comunicata nuova parola d'ordine personale, in sostituzione della precedente, per l'accesso al Registro elettronico. In difetto di autorizzazione, i Docenti hanno l'obbligo di astenersi dal comunicare ogni informazione relativa allo studente.
3. Gli studenti maggiorenni che intendono avvalersi del diritto alla riservatezza sono sollevati dall'obbligo di trasmettere alla famiglia le comunicazioni della scuola.
4. L'Istituto comunicherà alla famiglia la richiesta dello studente di avvalersi del diritto alla riservatezza entro cinque giorni dalla richiesta.

Titolo II

CALENDARIO, ORARIO SCOLASTICO, VIGILANZA

Art. 25. Comunicazioni di inizio anno su calendario ed orari scolastici.

All'inizio dell'anno scolastico la Presidenza dà comunicazione, secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 7:

- a) del calendario scolastico, come stabilito dai competenti Organi collegiali;
- b) dell'orario delle lezioni;
- c) delle modalità di ricevimento dei genitori da parte del Corpo docente, stabilite per l'anno in corso.

Art. 26. Assegnazione delle aule.

All'inizio dell'anno scolastico la Presidenza assegna un'aula a ogni classe. La responsabilità relativa allo stato di conservazione dell'aula, nonché degli arredi scolastici ivi contenuti, in prima istanza ricade sugli studenti della classe.

Art. 26 bis. Divieto di uso dei telefoni cellulari

Agli studenti è fatto divieto di usare i telefoni cellulari all'interno dell'Istituto, edifici e pertinenze comprese. Gli studenti che trasgrediscano tale divieto sono sottoposti a provvedimento disciplinare inferiore a 14 giorni di sospensione, e quindi deciso dal Consiglio di classe. I telefoni cellulari sono ammessi in classe esclusivamente su esplicita richiesta del docente, limitatamente agli studenti dell'indirizzo Informatico, qualora fossero necessari per l'attività didattica. I medesimi dispositivi sono ammessi se il loro uso è previsto nei PDP o PEI degli studenti aventi diritto.

Art. 27. Puntualità, orario di ingresso in Istituto.

1. Gli studenti sono tenuti alla massima puntualità e al rigoroso rispetto dell'orario scolastico.
2. Prima dell'ingresso in Istituto, è consentito agli alunni attendere il suono della prima campanella nei cortili della scuola, mantenendo un comportamento corretto. La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del loro ingresso.
3. L'ingresso degli studenti in Istituto avviene al primo suono della campanella, ore 7:55, fatte salvo le eventuali deroghe concesse dal Dirigente Scolastico, per comprovati motivi. L'inizio effettivo dell'attività didattica, è sancito dal suono della secondacampanella, che è fissato tassativamente alle ore 8:00. L'ingresso in classe dopo le ore 8,00 è da considerarsi ritardo da giustificare sul libretto scolastico, salvo deroghe dovute ai mezzi di trasporto.
4. L'ingresso in ritardo e nelle ore successive è sottoposto al potere discrezionale del Dirigente Scolastico, o da un suo delegato (Collaboratori del Dirigente), che ne valuta le motivazioni, e comunque non è consentito l'ingresso a scuola dopo la metà delle ore della giornata scolastica

Art. 28. Vigilanza.

1. La sorveglianza degli alunni rientra tra gli obblighi del personale della scuola, docente e ausiliario, che ha il dovere di garantire l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche.
2. Non vi è responsabilità del personale incaricato di vigilanza quando, nonostante la presenza e la vigilanza in atto, non si è potuto evitare il fatto dannoso.
3. Nell'orario di lezione l'obbligo di vigilanza ricade sul docente in servizio nella classe.
4. Nel periodo dell'intervallo l'obbligo di sorveglianza ricade sul personale docente e ausiliario presente ai vari piani dell'Istituto, secondo turni di assistenza stabiliti dalla Presidenza e dal Direttore dei servizi amministrativi. E' severamente vietato sostare nelle scale antincendio durante l'intervallo. Ai docenti in servizio durante le lezioni e ai docenti individuati per la sorveglianza durante l'intervallo e a tutto il personale ATA è demandata la vigilanza al rispetto del divieto di usare telefonini cellulari a scuola.
5. L'obbligo di sorveglianza degli studenti partecipanti a visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione ricade sui docenti accompagnatori.
6. La mancata vigilanza di cui ai commi 1, 3 e 4 è motivo di provvedimento disciplinare.

Art. 29. Uscita dall'aula degli studenti in ora di lezione.

1. In considerazione delle responsabilità derivanti dall'obbligo di vigilanza, l'uscita dall'aula degli studenti, senza riguardo al raggiungimento della maggiore età, è autorizzata dal docente in servizio solo in via eccezionale e in caso di reale necessità.
2. Al cambio dell'ora di lezione gli studenti sono tenuti a non allontanarsi dall'aula.
3. Lo studente che per improvviso malessere debba allontanarsi dalla classe sarà accompagnato in Presidenza da un collaboratore scolastico. In questa evenienza sarà cura dell'Ufficio di Presidenza contattare la famiglia dello studente che accusa il malessere per i provvedimenti del caso; lo studente in parola può abbandonare l'Istituto prima della fine delle lezioni unicamente se accompagnato da un genitore o da un adulto a ciò delegato dal genitore; in caso di studente minorenni, laddove il genitore sia impossibilitato a venire a prenderlo, lo studente può lasciare l'Istituto solo dietro richiesta scritta.

Art. 30. Studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

1. Ai sensi della normativa vigente, all'atto dell'iscrizione i genitori dello studente minorenni, o chi ne fa le veci, o lo studente maggiorenne, dichiarano su apposito modulo se lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di modificare la scelta ogni anno.
2. Se nell'orario definitivo delle lezioni l'ora di insegnamento della religione cattolica cade alla prima o all'ultima ora, gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento sono autorizzati all'entrata posticipata o all'uscita anticipata, valevole per l'anno scolastico in corso. Elenco nominativo degli studenti in parola sarà allegato al Registro di Classe per opportuna conoscenza dei docenti della classe.
3. Se nell'orario definitivo delle lezioni l'ora di insegnamento della religione cattolica cade in posizione diversa dalla prima o dall'ultima ora, gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento sono tenuti a recarsi, per l'ora in questione, nell'apposito spazio individuato dall'Istituto, dove svolgeranno studio individuale sorvegliati dal personale di cui all'articolo 29. Non è consentita l'uscita da scuola. In ogni caso, tutti gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica hanno facoltà di aderire ad eventuali iniziative alternative che il Collegio dei Docenti dovesse attivare per ciascun anno scolastico.

Titolo III

FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE

Art. 31. Frequenza alle lezioni.

La frequenza alle lezioni e ad ogni altra attività promossa dall'Istituto rappresenta per gli studenti iscritti un diritto e un dovere: pertanto, tutti gli studenti sono tenuti a presenziare alle lezioni e a ogni altra attività autorizzata, quale, a titolo di esempio, lavori di gruppo, visite di studio, assemblee studentesche.

32. Giustificazione delle assenze.

1. Tutte le assenze devono essere giustificate tramite registro elettronico, le assenze dello studente minorenni sono giustificate da chi esercita la patria potestà, le assenze dello studente maggiorenne sono giustificate dallo studente stesso.
2. La giustificazione dell'assenza è presentata al docente in servizio alla prima ora, che è tenuto ad effettuarne la notifica sul Registro.
3. Di norma, le assenze devono essere giustificate lo stesso giorno di rientro a scuola.
4. Lo studente sprovvisto di giustificazione nei termini previsti dal precedente comma deve presentare giustificazione il giorno successivo; la necessità di tale adempimento è annotata sul registro elettronico alla pagina relativa al giorno seguente dal docente in servizio alla prima ora.
5. Della ripetuta omissione di giustificazione, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto in sede di valutazione del comportamento, o dell'eccessivo numero di assenze, il Coordinatore di classe darà tempestiva comunicazione alla famiglia dello studente, salvo il disposto dell'articolo 24.

Art. 33. Assenze colleFve.

1. Le assenze di gruppo, che si configurano come violazione dell'articolo 31, non fanno eccezione alla disciplina stabilita dal precedente articolo e vanno pertanto giustificate secondo il disposto dell'articolo 32, comma 1.
2. L'assenza di gruppo, specialmente se ripetuta durante l'anno scolastico, è motivo di turbativa del regolare svolgimento del servizio scolastico e può risultare di notevole danno al processo di insegnamento/apprendimento.
3. In occasione di "manifestazioni studentesche", o iniziative consimili, organizzate in orario scolastico, l'accesso all'Istituto da parte degli studenti che lo desiderano è comunque garantito.

Art. 34. Entrate ed uscite in deroga al normale orario di lezione.

Per garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica, le deroghe al normale orario di lezione devono essere ridotte ai casi di assoluta necessità.

Art. 35. Uscite anticipate.

1. Agli alunni non è consentito uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni.
2. Le uscite anticipate dalle lezioni, sono concesse SOLO in casi di comprovata necessità. Se il motivo è una visita medica, questa deve essere poi accompagnata dalla certificazione di presenza presso ente/studio medico. Non

sono consentite più di quattro uscite anticipate a quadrimestre, salvo comprovate motivazioni da presentare al Dirigente.

3. I genitori degli alunni minorenni o gli alunni maggiorenni dovranno effettuare richiesta a mezzo registro elettronico, allegando la documentazione che accerti la necessità; in caso di urgenza, i genitori degli alunni minorenni potranno prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne munita di documento di riconoscimento e di delega scritta).
4. La richiesta di uscita anticipata, che non sia dovuta ad evidenti motivi di salute, non potrà essere consentita prima delle tre ore di lezione.
5. Durante il mese di maggio sarà consentita l'uscita anticipata solo per l'ultima ora di lezione, e comunque se adeguatamente motivata.
6. Le uscite anticipate non saranno consentite nel mese di gennaio e nel mese di maggio, periodi di chiusura delle attività del quadrimestre, salvo comprovate ragioni opportunamente documentate alla dirigenza.
7. Frequenti richieste di uscite anticipate soprattutto se avvengono nelle stesse discipline e coincidenti con verifiche o interrogazioni, verranno inserite sul registro elettronico dall'insegnante interessato come nota disciplinare ed avranno una ricaduta fortemente negativa sul voto di comportamento e conseguenze anche sulla valutazione disciplinare finale.

Art. 36. Dimissione anticipata o ingresso posticipato delle classi.

1. In relazione a fatti di carattere straordinario o a particolari esigenze organizzative dell'Istituto, la Presidenza ha facoltà di disporre la dimissione anticipata e/o l'ingresso posticipato delle classi.
2. La Presidenza comunica alle classi i provvedimenti di cui al comma precedente, salvo casi di oggettiva impossibilità, con almeno un giorno di anticipo, assicurandone la comunicazione alle famiglie.

Art. 37. Ingressi fuori orario.

1. La puntualità costituisce una manifestazione d'impegno nello studio e testimonia il rispetto sia nei confronti del personale scolastico, sia nei riguardi dei compagni di classe. L'eventuale ritardo deve essere giustificato. Gli "ingressi fuori orario" dovranno essere gestiti, come indicato nei paragrafi seguenti, per assicurare il rispetto degli orari di lezione. Con "ingresso fuori orario" si intende ogni ingresso a scuola successivo all'orario di inizio delle lezioni, con un massimo di **otto** consentiti in tutto l'anno.
2. L'alunno in ritardo entrerà in aula, senza disturbare le attività in corso, mostrando il permesso concesso dai Collaboratori del Dirigente Scolastico all'insegnante dell'ora, che registrerà l'ingresso sul registro di classe e su quello elettronico;
3. I ritardi dovranno essere giustificati dai genitori o dall'alunno maggiorenne entro il giorno successivo, tramite il registro elettronico, se gli alunni non giustificheranno in tempo, l'insegnante della prima ora scriverà un'annotazione ai genitori sul registro elettronico, e in caso di recidiva apporrà una nota disciplinare, con ricadute negative sul voto di comportamento.
4. In caso di frequenti richieste di ingresso posticipato, anche di alunni maggiorenni, i Collaboratori del Dirigente contatteranno la famiglia e chiederanno eventualmente un colloquio.
5. Frequenti ritardi, soprattutto se avvengono nelle stesse discipline e/o coincidenti con verifiche o interrogazioni, verranno inserite sul registro elettronico dall'insegnante interessato come nota disciplinare, ed avranno una ricaduta fortemente negativa sul voto di comportamento e sulla valutazione finale (integrare la scheda di valutazione di Istituto con una annotazione specifica).

Art. 38. Ingressi oltre la prima ora per gravi motivi.

1. Di norma non sono ammessi ingressi oltre il termine della prima ora di lezione.
2. Per gravi e comprovati motivi, adeguatamente documentati e giustificati dai genitori, salvo il disposto del precedente articolo 24, l'Ufficio di Presidenza può autorizzare in via eccezionale l'ingresso oltre il termine della prima ora di lezione.
3. I Docenti hanno l'obbligo di non ammettere alle lezioni gli studenti sprovvisti della citata autorizzazione. Le entrate posticipate dopo le 11 non saranno consentite.
4. Nel mese di maggio non sarà consentito l'ingresso in ritardo dopo la prima ora di lezione.

Art. 39. Ingressi in ritardo durante le ore di lezione.

1. Presentarsi in ritardo alle lezioni, con particolare riferimento all'ora di lezione che segue l'intervallo, costituisce violazione del precedente articolo 27.

5. È lasciato alla discrezionalità del singolo docente adottare i provvedimenti disciplinari atti a sanzionare tale violazione.

Titolo IV

ATTREZZATURE CULTURALI E DIDATTICHE. DIRITTO DI AFFISSIONE

Art. 40. Aule speciali.

1. Le Aule speciali (laboratori, palestre, biblioteche, ecc.) accessibili in Istituto sono individuate annualmente nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa.
2. In ogni caso l'accesso alle Aule speciali è consentito agli studenti solo alla presenza di un docente responsabile.
3. Per evidenti motivi di riservatezza, l'ingresso alla Sala Professori è tassativamente vietato alla componente studentesca.

Art. 41. Affissione di manifesti all'interno dell'Istituto.

1. L'affissione di manifesti è consentita esclusivamente all'interno degli spazi a ciò preposti, nei limiti e con le garanzie indicate dalle leggi ordinarie in materia di libertà di stampa, e salvaguardando il diritto di tutte le componenti della scuola ed il pluralismo democratico.
2. È vietata l'affissione di materiale in violazione degli articoli 2 e 3.
3. È altresì vietata la distribuzione di volantini e l'affissione di materiale pubblicitario, o avente finalità di lucro o di pura propaganda partitica esterna alla scuola, o comunque di materiale che non rechi firma leggibile di chi promuove l'affissione.
4. La Presidenza, il personale docente o A.T.A. hanno il diritto-dovere di intervento ove ravvisino violazione del presente articolo.

Titolo V

USCITE DIDATTICHE. ATTIVITÀ INTEGRATIVE.

Art. 42. Uscite didattiche: norma di rinvio.

Per quanto attiene alla disciplina delle uscite didattiche, si rimanda al vigente Regolamento Uscite Didattiche dell'Istituto.

Art. 43. Attività integrative.

1. Gli Organi collegiali dell'Istituto, ciascuno nell'ambito della propria competenza, definiscono e promuovono iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, modificato e integrato dal D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 e ss.mm.ii.
2. In ordine all'attivazione delle iniziative di cui al comma 1, gli Organi collegiali tengono conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui l'Istituto dispone.
3. Le attività di cui al comma 1, organizzate dall'Istituto sulla base di progetti educativi, sono proprie della scuola e sono da considerare attività scolastica a tutti gli effetti. La partecipazione alle attività integrative può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente e, per gli studenti del Triennio, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico.
4. Le iniziative di cui al comma 1, definite annualmente e opportunamente portate a conoscenza degli studenti, trovano illustrazione nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Titolo VI

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

Art. 44. Definizioni.

Ai fini del presente Regolamento con "prova scritta" si intende ogni verifica effettuata a scopo di valutazione del profitto eseguita per iscritto e ogni prova pratica, con "prova orale" si intende ogni verifica effettuata oralmente.

Art. 44-bis. Trasparenza e tempestività della valutazione.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 249/98 e successive modifiche, nonché dell'articolo 5 comma 2 lettera d) del presente Regolamento, lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva,

che concorre ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.

2. All'inizio dell'anno scolastico i docenti comunicano alla classe i criteri di valutazione, che si ispirano ad oggettività, equità ed imparzialità. Ogni docente comunica esplicitamente quali prove costituiscano elemento di valutazione.
3. La valutazione delle prove orali è comunicata allo studente entro la lezione successiva all'effettuazione della prova.
4. La consegna alla classe delle prove scritte, corrette e valutate, è effettuata entro i quindici giorni lavorativi successivi allo svolgimento della prova stessa.
5. Il docente ha il dovere di riportare, tempestivamente e fedelmente, sul registro elettronico tutti gli esiti delle prove, sia scritte sia orali.

Art. 44-ter. Programmazione delle prove scritte.

1. In una delle prime sedute ciascun Consiglio di classe individua gli strumenti per un'efficace e razionale programmazione delle prove scritte.
2. L'effettuazione delle prove scritte è comunicata alla classe con un preavviso non inferiore a giorni sette, fatti salvi fattori o impedimenti non dipendenti dalla volontà del docente.
3. I Consigli di classe si impegnano affinché non venga, di norma, effettuata più di una verifica scritta, ivi comprese le cosiddette "verifiche scritte valide per l'orale", nella stessa giornata, salvo particolari necessità didattiche, da valutare da parte del docente.

Art. 44-quater. Accesso ai documenti di valutazione.

1. Gli originali delle prove scritte, una volta che le prove siano state corrette e valutate, costituiscono a tutti gli effetti atto amministrativo.
2. Lo studente ha diritto ad eseguire fotografia (dietro autorizzazione del docente) o fotocopia, a proprie spese, delle proprie prove scritte, una volta che siano state valutate e corrette.
3. Le prove in quanto atti amministrativi non possono essere portate fuori dall'Istituto.
4. Chiunque ne abbia diritto ha accesso alle prove scritte, archiviate presso l'Istituto, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n.241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni.

PARTE III DISCIPLINA

Titolo I INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 45. Normativa vigente.

1. Il quadro normativo di riferimento in materia di disciplina è rappresentato dall'articolo 4 del D.P.R. 249/98, in forza del quale "i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento".
2. La Parte III del Regolamento di Istituto è conforme al disposto del citato articolo e ss.mm.ii.

Art. 46. Definizione di infrazione disciplinare.

1. Per "infrazione disciplinare" o "mancanza disciplinare" si intende ogni comportamento, atteggiamento, to o espressione che violi il disposto del precedente articolo 6 .
2. A scopo puramente esemplificativo, si configura come mancanza disciplinare di particolare gravità:
 - a) ogni comportamento irrispettoso od offensivo nei confronti del personale della scuola (Dirigente Scolastico, Corpo docente, personale A.T.A.) o dei propri compagni;
 - b) ogni atto che procuri un danno, anche di lieve entità, al patrimonio dell'Istituto, inclusa ogni azione volta ad

imbrattare con scritte o disegni, le strutture scolastiche, gli arredi o il materiale didattico fornito dall'Istituto ad uso degli studenti;

c) l'uscita dall'Istituto in orario scolastico senza permesso dell'Autorità scolastica.

3. Costituisce infrazione disciplinare la violazione dell'assoluto divieto di fumare (incluse sigarette elettroniche) nell'Istituto, stabilito dalla legislazione nazionale vigente, che per i trasgressori prevede sanzioni pecuniarie fino a 550€.

4. Ai sensi della normativa nazionale vigente, i dispositivi di telefonia mobile ("cellulari") ed altri dispositivi elettronici non possono essere utilizzati per finalità personali e dunque devono essere tenuti spenti nelle ore di lezione: ogni violazione di tale normativa costituisce infrazione disciplinare. L'uso del cellulare per tali finalità sarà ammesso solo se esplicitamente autorizzato dal docente per cause di assoluta necessità e particolare urgenza. L'uso non autorizzato potrà essere sanzionato con il ritiro temporaneo del telefono cellulare (da annotarsi a cura del docente sul Registro elettronico), che sarà depositato in Segreteria e riconsegnato ai genitori o a chi ne fa le veci; in caso di ripetuta inosservanza del divieto, il responsabile sarà oggetto di sanzione disciplinare.

L'uso dei dispositivi di telefonia mobile con finalità strettamente didattiche è ammesso su esplicita autorizzazione del docente, nel quadro di una precisa programmazione didattica.

5. Ai sensi della Dir 104/07, all'interno dell'Istituto l'utilizzo di fotocamere, videocamere o registratori vocali, anche inseriti in telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, è tassativamente vietato, a meno di esplicito consenso della/e persona/e coinvolta/e.

6. Oltre alla sanzione disciplinare di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), l'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di 3000 (tremila) euro a un massimo di 18000 (diciottomila) euro; in caso di diffusione di "dati sensibili" o di trattamenti che comportino pregiudizio o detrimento anche con eventuale danno, la sanzione è elevata da un minimo di 5000 (cinquemila) euro sino ad un massimo di 30000 (trentamila) euro.

7. È ovviamente sempre fatta salva la facoltà del danneggiato di agire giudizialmente in sede civile e penale per la più ampia tutela dei propri interessi.

Art. 47. Accesso all'Istituto di estranei non autorizzati.

1. L'accesso all'Istituto da parte di estranei sprovvisti dell'autorizzazione dei competenti Organi collegiali o del Dirigente scolastico è tassativamente vietato.
2. Ogni atto finalizzato a facilitare o consentire l'accesso di estranei in Istituto, in violazione del divieto di cui al comma 1, costituisce gravissima infrazione disciplinare.
3. Se la violazione del divieto di cui al comma 1 viene a configurarsi come atto avente rilevanza penale, il Dirigente Scolastico esercita il diritto-dovere di informare la competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 48. Infrazioni commesse nel corso dell'intervallo o nei cambi d'ora.

1. Eventuali mancanze commesse nel corso dell'intervallo o nei cambi d'ora sono individuate dai docenti o dal personale Ata incaricato della vigilanza al piano.
2. I nominativi dei responsabili ed una relazione dell'accaduto saranno trasmessi alla Presidenza, che attiverà il procedimento disciplinare secondo il disposto del seguente articolo 53.

Art. 49. Uscita senza autorizzazione dall'Istituto.

1. L'uscita, anche temporanea, dall'Istituto in orario scolastico, incluso l'intervallo, senza autorizzazione dell'Autorità scolastica è tassativamente vietata a tutti gli studenti.
2. La violazione è mancanza e come tale sarà sanzionata secondo le modalità di cui al seguente Titolo.
3. In presenza di uscita senza autorizzazione, l'Istituto declina ogni responsabilità per tutte le eventuali conseguenze che tale infrazione può comportare.

Art. 50. Generalità sui provvedimenti disciplinari.

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Nessuno può essere sottoposto a provvedimento disciplinare senza essere stato preventivamente invitato ad esporre le proprie ragioni.

4. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe o d' Istituto, e sono disposti in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari.
5. Il procedimento disciplinare è attivato dal personale dirigente, docente o A.T.A. che assiste all'infrazione, o che ha fondata conoscenza di fatti che possono costituire infrazione disciplinare, secondo il disposto del successivo articolo 53.
6. Le modalità del procedimento disciplinare e dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono stabilite al seguente Titolo II.

Art. 51. Sanzioni disciplinari.

1. Le sanzioni disciplinari, in ordine di gravità crescente, sono costituite da:
 - a) richiamo scritto (da riportare sul Registro elettronico in forma di annotazione specifica del fatto oggetto di richiamo);
 - b) censura
 - c) allontanamento dalla comunità scolastica (cosiddetta "sospensione") per periodi non superiori a 15 giorni;
 - d) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, eventualmente fino al termine dell'anno scolastico;
 - e) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, con esclusione dallo scrutinio finale o con non ammissione all'esame di Stato.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 lettere a) e b) sono irrogate dal docente e sono disciplinate dal seguente articolo 52.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 lettere c) e d) sono irrogate dal Consiglio di classe. La censura consiste in un'ammonizione ufficiale, segnalata sul Registro elettronico.
4. Le sanzioni di cui al comma 1 lettere e) sono irrogate dal Consiglio di Istituto, al ricorrere delle fattispecie di cui ai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 D.P.R. 249/98, come modificato dal D.P.R. 235/07.
5. La censura e l'allontanamento dalla comunità scolastica sono comunicati personalmente dalla Presidenza ai genitori dello studente, o a chi ne fa le veci, che vengono tempestivamente convocati in Istituto, fatto salvo il disposto dell'articolo 24; dei provvedimenti di censura e di allontanamento dalla comunità scolastica è fatta menzione nel fascicolo personale dello studente.
6. I provvedimenti disciplinari influiscono sul voto di condotta e sull'attribuzione del credito scolastico, quest'ultimo ovviamente dalla terza classe in poi.
7. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 51 bis. Ulteriori competenze del Consiglio di classe in materia di valutazione del comportamento.

1. Ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 122/09, ulteriori competenze in materia di valutazione del comportamento sono attribuite al Consiglio di classe nell'esercizio della propria responsabilità in materia di valutazione periodica e finale, e pertanto alla presenza della sola componente docente.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di classe nei confronti dello studente cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare, e qualora ricorrano le fattispecie di cui ai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 D.P.R. 249/98, come modificato dal D.P.R. 235/07*.
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva (ex art. 4 comma 5 D.P.R. 122/09) o la non ammissione all'esame di Stato (ex art. 6 comma 1 D.P.R. 122/09).

Art. 51 ter. Trasferimento ad altro Istituto e procedimento disciplinare.

1. Non può essere concesso nulla-osta per trasferimento ad altro Istituto finché un procedimento disciplinare in corso non abbia terminato il proprio iter.
2. In caso di trasferimento ad altro Istituto ogni informazione relativa all'irrogazione di sanzioni disciplinari, inserita nel fascicolo personale dello studente, è trasmessa all'Istituto di destinazione.

Art. 51 quater Corrispondenza tra infrazione e sanzione disciplinare.

1. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e, per quanto possibile, ispirate al principio della riparazione del danno.

2. L'organo collegiale competente a irrogare la sanzione tiene conto della situazione personale dello studente, cui è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività, individuate dallo stesso organo, in favore della comunità scolastica. La corretta e piena esecuzione di dette attività è valutata dal Dirigente scolastico o da suo delegato.
3. La mancata, parziale o negligente esecuzione delle attività di cui al precedente comma comporta l'irrogazione della sanzione disciplinare originariamente stabilita, senza necessità di ulteriori passaggi procedurali.
4. Al fine di ottenere la massima omogeneità possibile nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari, l'allegato D, parte integrante del presente Regolamento, stabilisce la corrispondenza tra infrazioni disciplinari e sanzioni applicabili, con riferimento ad alcuni specifici casi di comportamenti antidoverosi.
5. Situazioni non previste nell'allegato D, che non esaurisce la possibile casistica, saranno ricondotte ad ambito giudicato analogo dall'organo collegiale competente.

* comma 9: "L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. (...)".

Comma 9-bis: "Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico".

6. Nell'irrogazione della sanzione disciplinare l'organo collegiale competente tiene altresì conto di circostanze attenuanti o aggravanti.
7. A titolo di esempio, circostanze aggravanti sono costituite da:
 - a) intenzionalità del comportamento;
 - b) grado di negligenza o imprudenza, anche in relazione alla prevedibilità delle conseguenze dell'azione commessa e oggetto di contestazione;
 - c) presenza di recidiva;
 - d) commissione del fatto in concorso tra più soggetti;
 - e) maggiore anzianità anagrafica.

Si individuano nella seguente tabella i comportamenti che configurano le mancanze disciplinari più ricorrenti con l'indicazione delle relative sanzioni e dell'organo competente ad irrogarle.

INFRAZIONE	ORGANO COMPETENTE	PROVVEDIMENTO
Abituale negligenza nel rispetto dei doveri dello studente	Docente	Comunicazione alla famiglia (o nota sul registro).
Comportamento che sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività didattica	Docente	Allontanamento dall'aula annotato sul registro e affidamento ai collaboratori scolastici
Assenza giustificata con motivazione non vera o insufficiente	Consiglio di Classe	Annotazione sul registro e comunicazione alla famiglia

- Esprimersi in modo maleducato o aggressivo. - Atti contrari al dovere di rendere o mantenere accogliente e/o sicuro l'ambiente scolastico. - Utilizzare in modo non corretto le attrezzature, i sussidi, gli arredi etc.	Consiglio di Classe	Ammonizione scritta completata da scuse; ripristino o risarcimento danno
- Contravvenire al divieto di fumare. - Usare il telefonino a scuola - Offendere col linguaggio o col comportamento un compagno. - Picchiare o tentare di picchiare un compagno.	Consiglio di Classe (per ammonizione) o O.D.R. (per sospensione).	Ammonizione o sospensione fino a 5 giorni completata da scuse, se necessarie, o da convocazione della famiglia
- Usare espressioni blasfeme. - Arrecare danno o sottrarre beni, di ridotto valore, dell'istituto o dei compagni. - Portare in Istituto materiale pornografico o oggetti pericolosi per sé o per gli altri. - Falsificare qualunque documento attinente ai rapporti scuola-famiglia. - Alterare o danneggiare registri o altri documenti scolastici.	O.D.R	Sospensione fino a 5 giorni con convocazione dei genitori e risarcimento danno se necessario.
- Tenere un comportamento non rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Professori, del Personale non docente. - Tenere un comportamento contrario ai valori della democrazia, della tolleranza, della crescita della persona in tutte le sue dimensioni ed in generale contrario ai principi di cui all'art.1 dello statuto degli studenti.	Consiglio di Classe (per sospensione) o O.D.R. (per sospensione	Sospensione fino a 5 giorni o sino a 15 giorni con convocazione delle famiglie e scuse.

- Tenere un comportamento o un linguaggio offensivo delle istituzioni, del sentimento religioso, della dignità della persona, della morale o del funzionamento dell'istituzione scolastica.	fino a 15 giorni)	
Comportamenti che configurino reati o per cui vi sia pericolo per l'incolumità della persona.	Consiglio di Classe	Sospensione commisurata alla gravità del reato o del pericolo arrecato alle persone, con convocazione delle famiglie ed eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

Titolo II
PERSONALE ED ORGANI COMPETENTI ADIRROGARE SANZIONI DISCIPLINARIE RELATIVE
PROCEDURE

Art. 52. Sanzioni irrogate dal docente.

1. È lasciato alla discrezionalità del singolo docente individuare le infrazioni disciplinari, commesse nel corso della lezione, sanzionabili con richiamo scritto; in ogni caso allo studente è preliminarmente permesso di esporre le proprie eventuali ragioni.
2. A titolo di esempio, sono comportamenti passibili di richiamo scritto:
 - a) ingresso in aula in ritardo;
 - b) mancanza del materiale didattico necessario;
 - c) mancata o solo parziale effettuazione del lavoro domestico assegnato;
 - d) ripetuta omissione della giustificazione di assenze o ritardi;
 - e) comportamenti che rechino disturbo al regolare e ordinato svolgimento delle attività didattiche.
3. I provvedimenti di cui ai comma 1 e 2 sono disposti dal docente che nel corso della lezione ravvisa l'infrazione disciplinare e sono inappellabili.

Art. 53. Procedimento disciplinare.

1. Chiunque, personale docente o A.T.A., assista a fatti che possano configurarsi come infrazione disciplinare sanzionabile con la censura o con l'allontanamento dalla comunità scolastica, o di tali fatti venga fondatamente a conoscenza, promuove l'azione disciplinare trasmettendo all'Ufficio di Presidenza, dettagliata relazione circa i fatti di cui è a conoscenza.
2. Nel caso in cui lo studente indicato come responsabile dell'infrazione sia identificato, la Presidenza procede alla convocazione del Consiglio di classe competente.
3. Il Consiglio provvederà a convocare il promotore dell'azione disciplinare e lo studente cui è mossa contestazione, che sarà chiamato ad esporre le proprie ragioni secondo il disposto dell'articolo 50, comma3.
4. Il Consiglio, che ha facoltà di porre in essere ogni ulteriore azione volta a chiarire lo svolgimento dei fatti, valuterà se la contestazione mossa costituisce infrazione disciplinare e, in caso affermativo, delibererà la sanzione da irrogare; il Consiglio di classe, qualora giudicasse la gravità dell'infrazione tale da essere sanzionata dai provvedimenti di cui all'art. 51 comma 1 lettere d), e), provvede ad irrogare l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo di giorni 15 e contestualmente trasmette gli atti al Consiglio di Istituto, per valutare l'eventuale irrogazione di sanzioni rientranti nella sfera delle proprie competenze. La motivazione di ogni delibera è oggetto di verbalizzazione.

5. La deliberazione adottata è comunicata allo studente e alla sua famiglia.
6. Qualora gli studenti cui è mossa contestazione non siano identificabili, chi promuove l'azione disciplinare trasmetterà alla Presidenza ogni elemento utile all'individuazione degli studenti in parola che, qualora identificati, saranno chiamati a rispondere del proprio comportamento secondo il procedimento indicato dal presente articolo.

Art. 54. Impugnazioni.

1. Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 235/07 contro le sanzioni di cui all'art. 51 comma 1 lettere c), d), e), è ammesso ricorso, entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla data di irrogazione della sanzione, all'Organo di garanzia di cui all'articolo seguente, che decide in via definitiva.
2. In pendenza di procedimento di impugnazione, la sanzione disciplinare non potrà essere eseguita prima della pronuncia definitiva dell'Organo di garanzia, che deve esprimersi entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso di cui al precedente comma.

Art. 55. Composizione dell'Organo di garanzia.

1. Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 235/07, è istituito un Organo di garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico (o da suo delegato), e composto dal rappresentante della componente docente, ed A.T.A, della componente studentesca e della componente dei genitori individuati da parte della Consiglio d'Istituto.
2. Qualora il posto destinato ad uno dei rappresentanti elettivi dell'Organo di garanzia risulti vacante (ad esempio per perdita dei requisiti di eleggibilità, dimissioni, decadenza, ecc.), le ordinarie procedure di elezione dei membri non risultino completate e, nel frattempo, l'Organo di garanzia abbia necessità di deliberare, detto posto viene occupato *ad interim* dal componente anagraficamente più anziano in carica in Consiglio di Istituto, appartenente alla corrispondente componente.
3. La stessa procedura di subentro di cui al precedente comma si applica nel caso di assenza temporanea (ad esempio per malattia, impedimento, ecc.) di un membro titolare dell'Organo di garanzia.
4. Limitatamente alla componente studentesca e con riferimento al periodo del nuovo anno scolastico antecedente la data delle elezioni annuali per il rinnovo di detta componente, fino all'elezione del nuovo rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva, il rappresentante degli studenti dell'Organo di garanzia risulta prorogato nell'incarico, purché abbia mantenuto i requisiti di eleggibilità. Se tali requisiti sono venuti meno, per il rappresentante degli studenti nell'Organo di garanzia si applica la procedura di subentro di cui al comma 2, dove il subentrante *ad interim* è lo studente anagraficamente più anziano tra gli studenti eletti in Consiglio di Istituto il precedente anno scolastico.
5. In ogni caso, nell'anno di scadenza del mandato triennale del Consiglio di Istituto e in attesa del completamento delle procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso e della Giunta Esecutiva, l'Organo di garanzia, per *prorogatio*, continua ad essere costituito nella stessa composizione del precedente anno scolastico, con l'esclusione dei membri che con il nuovo anno scolastico abbiano eventualmente perso i requisiti di eleggibilità
6. In presenza di circostanze imprevedibili ed eccezionali, che determinino un'oggettiva impossibilità di costituire l'Organo di garanzia secondo quanto previsto dai precedenti commi, e ricorrendo nel contempo la assoluta necessità di pronunciarsi in merito ad un procedimento di impugnazione entro i termini temporali previsti dal precedente art. 54, il Dirigente Scolastico, con propria motivata decretazione di urgenza, provvede alla sostituzione *pro tempore* dei membri assenti, nominando membri supplenti appartenenti alle rispettive categorie.

Art. 55 bis. Sostituzioni per incompatibilità.

1. Lo studente che, facendo parte dell'Organo di garanzia, sia nel contempo anche ricorrente contro l'irrogazione di una sanzione disciplinare, viene sostituito, quale componente dell'Organo di garanzia quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dallo studente anagraficamente più anziano in Consiglio di Istituto.
2. Il rappresentante della componente dei genitori che, facendo parte dell'Organo di garanzia, sia nel contempo legato da vincolo di parentela con lo studente ricorrente contro l'irrogazione di una sanzione disciplinare, viene sostituito, quale componente dell'Organo di garanzia quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dal genitore anagraficamente più anziano in Consiglio di Istituto.
3. Il rappresentante della componente docente che, facendo parte dell'Organo di garanzia, in precedenza abbia promosso l'azione disciplinare che ha condotto all'irrogazione della sanzione impugnata, viene sostituito, quale componente dell'Organo di garanzia quando questo debba decidere in merito al

procedimento di impugnazione, dal docente anagraficamente più anziano in Consiglio di Istituto.

4. Il rappresentante della componente A.T.A. che, facendo parte dell'Organo di garanzia, in precedenza abbia promosso l'azione disciplinare che ha condotto all'irrogazione della sanzione impugnata, viene sostituito, quale componente dell'Organo di garanzia quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dal secondo rappresentante della componente A.T.A. in Consiglio di Istituto.

Art. 55 ter. Competenze e deliberazioni dell'Organo di garanzia.

1. L'Organo di garanzia si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico e decide, su richiesta scritta e motivata di chiunque vi abbia interesse, in ordine ai conflitti che sorgano all'interno della scuola sull'applicazione del presente Regolamento o del D.P.R. 249/98, nonché in ordine ai procedimenti di impugnazione di cui al precedente art. 54.
2. L'Organo di garanzia è validamente costituito quando è presente la totalità dei componenti di cui all'art. 55 comma1.
3. Le deliberazioni dell'Organo di garanzia sono adottate con voto a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ossia non computando nel numero le astensioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Titolo III

RISARCIMENTO DEI DANNI AL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO

Art. 56. Responsabilità in caso di danni patrimoniali.

1. In caso di danno patrimoniale è sempre fatta salva la facoltà della Giunta Esecutiva di esigere il risarcimento del danno, anche per via giudiziale, al di là degli eventuali provvedimenti di natura disciplinare che dovessero essere decisi nei confronti dei responsabili.
2. Se il responsabile del danno è maggiorenne, il risarcimento è a carico di questi; se il responsabile è minorenne, il risarcimento è a carico di chi risponde legalmente del comportamento del minore.
3. In occasione di iniziative promosse dalla componente studentesca, la responsabilità di eventuali danni ricade sugli studenti che hanno promosso l'iniziativa, individuati a norma del precedente articolo19.
4. In particolare le classi sono responsabili dello stato delle strutture e degli arredi scolastici loro affidati al l'inizio dell'anno scolastico.
5. In caso di impossibilità ad individuare i responsabili dell'atto doloso:
 - a) se il danno riguarda strutture o arredi di un'aula, l'intera classe è tenuta in solido al risarcimento del danno, salvo sia comprovata l'estraneità della classe al fatto doloso in modo incontrovertibile (ad esempio, perché la classe risultava assente dall'aula al momento del danneggiamento in quanto impegnata in altra attività); al ricorrere di quest'ultimo caso si applicherà il disposto del seguente punto(b);
 - b) se il danno riguarda parti comuni (ad esempio: atrio, aula magna, palestre, laboratori, servizi igienici, corridoi, ecc), l'intera popolazione scolastica è tenuta al risarcimento del danno.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Titolo I

MODIFICA E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 57. Modifiche al Regolamento.

1. Ogni componente il Collegio dei Docenti o il Consiglio di Istituto ha facoltà di proporre modifiche al Regolamento di Istituto: ogni proposta di modifica, motivata e fatta pervenire in forma scritta alla Presidenza, sarà comunicata ai rappresentanti dei genitori e studenti in Consiglio d'Istituto e sottoposta al primo Collegio dei Docenti previsto, che sarà chiamato ad esprimere parere obbligatorio ma non vincolante.
2. La proposta di modifica, corredata dal parere di cui al comma precedente, sarà quindi sottoposta alla discussione del primo Consiglio di Istituto previsto, che delibererà in via definitiva.

Art. 58. Diffusione del Regolamento.

Per opportuna diffusione e conoscenza, una copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito della scuola.

Titolo II

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 59. *Approvazione del Regolamento.*

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio di Istituto in data 10 settembre 2025, entra in vigore nella sua versione definitiva trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione sul sito della scuola.

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE. ABROGAZIONI

Art. 60. *Abrogazioni.*

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni regolamentari previgenti.

